

CONTRATTO DI CONSULENZA COMMISSIONATA

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI

NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE, con sede legale in Via Luigi Borsari,

46 - 44121 - Ferrara (FE), C.F. 80007370382, P.IVA n. 00434690384; REA

n FE - 198999, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Prof.

Gianni Mazzoni, giusto provvedimento di nomina del 06/02/2024 - Prot.

45391;

(di seguito indicata come “**Committente**” o, indistintamente, come

“**Parte**”)

E

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in

Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n.

01131710376, attraverso il Dipartimento di Scienze mediche e

Chirurgiche (DIMEC) con sede in Bologna (Italia), alla Via Massarenti, 9

rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Gianandrea

Pasquinelli, autorizzato alla stipula del presente Contratto con delibera

tramite Decreto Dipartimentale prot. n. 19167 del 13/10/2025 - rep. n.

508/2025 e che agisce per conto del Dipartimento ai sensi delle

disposizioni statutarie;

(di seguito indicata come “**Dipartimento**” o, indistintamente, come

“**Parte**”);

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”)

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE

Dipartimento _____

Committente _____

1

	PREMESSO CHE:	
	(A) il Committente opera nel settore/campo della formazione superiore e della ricerca scientifica;	
	(B) Il Committente è parte del progetto dal titolo “Mnesys – A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease” (qui di seguito identificato come “Il progetto”);	
	(C) Il Committente in qualità di Ente capofila dello Spoke 5 del “Progetto” sopramenzionato ha sottoscritto un Accordo Spoke – Affiliati per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione “Mnesys – A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease” - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – CUP: F78H22000660002;	
	(D) Il Committente intende affidare al Dipartimento l’attività di consulenza descritta all’art. 2 del presente Contratto e nei documenti ivi richiamati e allegati;	
	(E) il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l’esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;	
	Dipartimento _____	Committente _____ 2

(F) il Dipartimento possiede le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulenza descritta all'art. 2 del presente Contratto e nei documenti ivi richiamati.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Definizioni)

1.1 Ai fini del presente Contratto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

- “Consulenza”: l'attività di consulenza descritta all'art. 2 del presente Contratto e nei documenti ivi richiamati e allegati;
- “Responsabile della Consulenza”: il soggetto designato da ciascuna Parte che agisce come referente all'esecuzione del presente Contratto;
- “Corrispettivo”: l'importo complessivamente versato dal Committente al Dipartimento per l'esecuzione della Consulenza;
- “Background”: opere dell'ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio del rapporto di consulenza oggetto del presente Contratto;

- “Sideground”: opere dell’ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Contratto;
- “Foreground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso;
- “Informazioni Riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte

all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

2.1 Il Committente affida al Dipartimento, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione di attività di consulenza sul seguente tema ***Ricerca e Dosaggio degli endocannabinoidi e degli steroidi neuroattivi per la fenotipizzazione clinica, prognosi e predittori di outcome in pazienti adolescenti e adulti con disturbi psicotici o affettivi in diversi stadi di malattia***" come meglio specificato nell'Allegato A.

Art. 3 (Responsabili della Consulenza)

3.1 Il Committente designa quale Responsabile della Consulenza il Prof. Luigi Grassi.

3.2 Il Dipartimento designa quale Responsabile della Consulenza la Prof.ssa Flaminia Fanelli.

3.3 Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il Responsabile della Consulenza come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Art. 4 (Modalità e luogo di esecuzione della Consulenza)

4.1 Qualora la Consulenza o parte di essa debba essere svolta presso i locali del Committente, quest'ultimo si impegna a concedere al Responsabile della Consulenza per il Dipartimento e al personale coinvolto l'accesso ai locali predetti nonché l'utilizzazione dei macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del Committente.

4.2 Qualora la Consulenza o parte di essa richieda che macchinari,

attrezzature o altri beni di proprietà del Committente siano trasferiti presso i locali del Dipartimento, questi saranno concessi in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della Consulenza mediante apposito contratto, sottoscritto ai sensi della regolamentazione d'Ateneo. Le relative spese di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, nonché le eventuali spese di trasporto presso il Dipartimento e di ritiro, al termine delle attività, resteranno a carico del Committente.

4.3 È posto a carico del Committente l'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività di Consulenza.

Art. 5 (Personale)

5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto il Dipartimento potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) nonché, in relazione al tipo di attività da svolgere, di personale esterno specializzato, strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

5.2 Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

5.3 Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine le Parti si impegnano affinché al personale utilizzato nelle attività oggetto del presente Contratto vengano

fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6 (Durata)

6.1 Il presente Contratto è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione sino al 31/12/2025, salva la possibilità per le Parti di concordare, per iscritto, eventuali proroghe o rinnovi.

Art. 7 (Corrispettivo e modalità di pagamento)

7.1 Il Committente si impegna a versare al Dipartimento per l'esecuzione della Consulenza un Corrispettivo pari a € 10.000,00 (diecimila/00) oltre a IVA come dovuta per legge.

7.2 Il Corrispettivo sarà versato dal Committente, a fronte dell'emissione di regolare fattura elettronica in n. 1 *tranches* di pagamento:

- €10.000 (diecimila/00) + IVA alla sottoscrizione del presente Contratto;

Le fatture elettroniche verranno trasmesse al codice SDI 7SH923.

Inoltre il Committente dichiara:

- di essere soggetto al regime dello split-payment di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;
- di essere soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica di cui alla Legge 244/2007 e al D.M. 55.

La fattura dovrà essere intestata a:

Dipartimento _____ Committente _____

Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Neuroscienze e

Riabilitazione

Via Luigi Borsari, 46 – 44121 – Ferrara (FE)

7.3 I pagamenti di cui al paragrafo precedente dovranno essere effettuati con bonifico bancario tramite girofondo sul conto di Tesoreria Unica N. 0037200, IBAN IT96X0100004306TU0000010721, acceso presso la Banca d'Italia, intestato ad Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Codice Ente 307000, inserendo nella causale del bonifico il codice identificativo Q7, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

7.4 L'affidamento del Servizio si perfezionerà con l'invio dell'ordine di acquisto da parte del Committente al Dipartimento. Le parti si impegnano a porre in essere tutte le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici mediante esclusivo utilizzo della piattaforma digitale certificata U-Buy.

7.5 Il Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 cod. civ., non potrà opporre eccezioni – incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da parte del Dipartimento, e con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del presente Contratto – al fine di evitare o ritardare il pagamento del Corrispettivo o di singole *tranches* di pagamento.

Art. 8 (Ritardato pagamento e interessi)

In caso di ritardato pagamento, il Committente dovrà corrispondere al Dipartimento, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli

interessi legali di mora di cui al D. lgs. 231/2002 ss.mm.ii.

Art. 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground)

9.1 Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

9.2 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 9.1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Art. 10 (Diritti delle Parti sul Foreground)

10.1 I diritti di proprietà intellettuale sulle relazioni scientifiche che verranno redatte in esecuzione del presente Contratto spettano al Committente. Nondimeno, con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente concede espressamente al Dipartimento il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei dati e delle informazioni contenuti nelle relazioni scientifiche sopra citate per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale

docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 11.

10.2 Le Parti si danno atto che, fatte salve le relazioni scientifiche di cui al paragrafo 10.1, dall'esecuzione dell'attività di consulenza oggetto del presente Contratto non si attendono risultati che possano costituire oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, ciascuna delle Parti dovrà dare immediata comunicazione all'altra dell'ottenimento di un risultato che possa costituire Foreground e le Parti sottoscriveranno un Disclosure Report con indicazione, tra l'altro, dei soggetti titolari dei diritti morali. Le Parti, inoltre, si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di tale Foreground. In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

Art. 11 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)

11.1 Il Dipartimento si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata al Committente della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Il Committente avrà facoltà:

(a) di comunicare per iscritto al Dipartimento, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese

inaccessibili ai terzi; ovvero

(b) di richiedere per iscritto al Dipartimento, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove il Committente ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.

Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Dipartimento potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

11.2 Il Dipartimento si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.

Art. 12 (Uso dei segni distintivi)

12.1 Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il Committente non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta, ai sensi del Regolamento di Ateneo sull'uso del Marchio. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione al Dipartimento.

Art. 13 (Riservatezza)

13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;

(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi attività ragionevolmente necessari ad impedire l'accesso a terzo delle Informazioni Riservate;

(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Contratto;

(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, in tutto o in parte, con ogni mezzo file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente Informazioni Riservate o salvo consenso scritto;

(e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, a fronte di richiesta scritta dell'avente diritto e comunque al termine o alla risoluzione del Contratto, salvo che non vi sia

un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

13.2 Non seguono la disciplina di cui al precedente art. 13.1:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra, espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere

accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

13.3 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "terzi" devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 14 (Responsabilità)

14.1 Il Committente è consapevole che le attività oggetto della Consulenza e il Foreground hanno natura tipicamente sperimentale e vengono pertanto forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per un particolare scopo. Qualora il Committente, nei termini in cui ciò sia consentito ai sensi del presente Contratto o di atti a questo collegati richiamati, intenda immettere in commercio o comunque utilizzare a scopi commerciali, direttamente o indirettamente, il Foreground o parte di esso, il Committente medesimo dovrà intendersi come unico responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura, a qualunque titolo

derivanti dalle attività connesse alla immissione in commercio o, comunque, all'utilizzazione commerciale da parte di terzi del suddetto Foreground, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata nei confronti del Dipartimento.

14.2. Nel caso in cui il Dipartimento dovesse risultare destinatario, da parte di chicchessia, di richieste di risarcimento e/o di pretese di qualsiasi natura riconducibili, direttamente o indirettamente, all'attività di ricerca oggetto del presente contratto, il Committente, alla luce di quanto detto al precedente punto 14.1, si impegna a manlevare il Dipartimento da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali per la difesa in giudizio e/o per l'assistenza stragiudiziale che dovesse rendersi necessaria in relazione alle contestazioni dei terzi.

Art. 15 (Clausola risolutiva espressa)

15.1 Le Parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il Dipartimento potrà risolvere di diritto il Contratto nelle seguenti ipotesi:

- variazioni e/o modifiche, nella struttura o nell'assetto del Committente, quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d'azienda;
- inadempimento da parte del Committente delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 9, 12 e 13 del presente Contratto;
 - decorso di 90 giorni dalla data di scadenza del pagamento di ogni singola fattura senza che il Committente abbia provveduto all'integrale saldo.

Del pari, il Committente potrà risolvere di diritto il contratto nelle seguenti ipotesi:

- inadempimento da parte del Dipartimento delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 2, 9 e 13 del presente Contratto.

15.2 La parte che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa dovrà comunicarlo all'altra a mezzo di posta elettronica certificata, agli indirizzi di cui all'articolo 22.

15.3 Le parti concordano che il Dipartimento è tenuto al risarcimento dei danni nei limiti delle somme ricevute a titolo di Corrispettivo Consulenza ai sensi dell'articolo 7.

15.4 Le Parti convengono che la risoluzione abbia efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 15.2.

Art. 16 (Recesso)

16.1 Ciascuna Parte potrà liberamente recedere dal presente Contratto, con preavviso scritto non inferiore a 90 (novanta) giorni, mediante comunicazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata.

16.2 Il recesso ha effetto solo per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.

Nel caso di recesso esercitato dal Committente, questi corrisponderà al Dipartimento quanto dovuto per le attività di consulenza già svolte, nonché l'importo delle spese già sostenute e/o impegnate dalla stessa.

Nel caso di recesso esercitato dal Dipartimento prima dell'inizio dell'attività di ricerca/consulenza, l'Università restituirà il corrispettivo già ricevuto.

Nel caso di recesso esercitato dal Dipartimento ad attività di consulenza già in parte svolta e accettata dal Committente, il Dipartimento restituirà la parte di Corrispettivo ricevuto in eccesso rispetto a quello maturato per

le attività già eseguite.

Art. 17 (Sospensione dell'esecuzione)

In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite il Dipartimento si riserva il diritto di sospendere l'attività di consulenza, previa comunicazione al Committente a mezzo PEC. In tal caso, i termini relativi all'esecuzione dell'attività di consulenza sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.

Art. 18 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali che potranno essere trattati con supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del Contratto stesso o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dalla applicabile disciplina in materia di

trattamento di dati personali;

- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti

rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente Contratto

nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa

a tutela dei dati personali.

Art. 18 bis (Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR)

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Dipartimento è designato

Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) per tutta la durata del presente

Contratto, come da Designazione allegata (All. B). A tal fine il Responsabile

è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle

attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del

Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio

oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità specificate nell'atto

di designazione e nel rispetto del D. lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in

materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE (GDPR).

Art. 19 (Normativa anticorruzione e Codice Etico e di Comportamento)

Le parti, nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto,

si impegnano a leggere, osservare e rispettare le normative in materia di

anticorruzione (L. 190/2012), nonché quanto previsto dai rispettivi Codici

Etici e di Comportamento e dalle norme di legge.

Art. 20 (Legge applicabile e Foro competente)

Il presente contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana, escludendo espressamente le Parti l'applicabilità della legge di un altro Paese.

Ogni controversia derivante dal presente contratto o, in qualunque modo, collegata allo stesso (ivi inclusa, ad esempio, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia del contratto) sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 21 (Comunicazioni-recapiti)

21.1 Ogni comunicazione relativa al Contratto o comunque connessa con l'esecuzione dello stesso dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Per il Committente:

dipartimentobiomedchir@pec.unife.it

Per il Dipartimento:

Ufficio contratti e convenzioni con enti e imprese

sam.enti-imprese@unibo.it

21.2 La variazione dei recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 22 (Varie)

22.1 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente contratto.

22.2 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente

accordo o intesa tra le Parti scritta o orale.

22.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

22.4 Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Contratto, le Parti richiamano il Codice Civile e la normativa italiana applicabile.

Art. 23 (Registrazione e spese)

Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dal Dipartimento che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo (sia a proprio carico che a carico del Committente).

Il Dipartimento provvederà a imputare al Committente il 50% dell'importo dell'imposta di bollo da versare all'erario.

Elenco allegati

Allegato A Programma Tecnico-Scientifico

Allegato B Accordo per designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento U.E. 679/2016

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento,

Dipartimento _____ Committente _____ 20

dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341,1342 c.c., pur avendo negoziato ogni clausola del presente contratto, dichiarano, in particolare, di approvare espressamente le disposizioni di cui agli articoli 7 (Corrispettivo Consulenza e modalità di pagamento), 14 (Responsabilità), 15 (Clausola risolutiva espressa), 16 (Recesso), 17 (Sospensione dell'esecuzione), 18 (Trattamento dei dati personali) e 20 (Legge applicabile e Foro competente).

Per il Dipartimento

Per il Committente

Prof. Gianandrea Pasquinelli

Prof. Gianni Mazzoni

FIRMATO DIGITALMENTE*

FIRMATO DIGITALMENTE*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

	Allegato A	
	Programma Tecnico-Scientifico	
	A) Indicazione del Background	
	Depressione, disturbi bipolari e psicosi (es. schizofrenia) sono disturbi	
	mentali gravi con una prevalenza complessiva nel corso della vita del 12%	
	in Europa e con un picco tra i giovani di età compresa tra i 12 e i 35 anni.	
	Associati ad ingenti costi sanitari, si presentano spesso in comorbidità con	
	altri disturbi mentali (es. abuso di sostanze e disturbi di personalità) e	
	polisistemici (es. malattie cardiovascolari) e tendono a cronicizzare,	
	portando all'aumento della mortalità per suicidio e alla riduzione	
	dell'aspettativa di vita di 10-15 anni. La gestione di questi disturbi rimane	
	una sfida significativa a causa del grande ritardo nella prevenzione e	
	nell'intervento precoce nei giovani, anche legato alla divisione del sistema	
	di salute mentale in due comparti in corrispondenza dei 18 anni d'età.	
	Nonostante i progressi compiuti, al momento non è possibile effettuare	
	una prognosi individualizzata in soggetti negli stadi I/III di disturbi	
	affettivi e psicotici a causa dell'eterogeneità del decorso clinico e nessun	
	modello di previsione clinica individualizzato è stato sviluppato e validato	
	in Italia per soggetti in questi stadi patologici. A livello globale, importanti	
	lacune nella cascata traslazionale hanno portato all'implementazione in	
	psichiatria di meno dell'1% dei modelli computazionali candidati. La	
	transizione verso un modello di salute mentale P5 (Predittivo, Preventivo,	
	Personalizzato, Partecipativo e Polisistemico) è ostacolata dalla mancanza	
	di prove sugli effetti nel mondo reale del supporto decisionale basato su	
	modelli computazionali nelle prime fasi dei disturbi mentali gravi.	
	Dipartimento _____	
	Committente _____	22

Pertanto, risulta essenziale migliorare la capacità di formulare una prognosi individualizzata basata su predittori attendibili, che a sua volta può condurre ad interventi profilattici e terapeutici personalizzati e allo sviluppo di nuovi farmaci.

Questo studio è progettato come parte del consorzio MNESYS, una partnership di 25 istituzioni italiane che mira a sviluppare nuovi approcci per le neuroscienze sperimentali e cliniche da una prospettiva di medicina di precisione, personalizzata e predittiva con un impatto trasformativo sul trattamento del sistema nervoso e dei disturbi comportamentali. Il presente studio sarà implementato all'interno del Workpackage 1 ("Scoperta, sviluppo e somministrazione di farmaci per disturbi dell'umore e psicotici") del sottoprogetto "Umore e psicosi" (Spoke 5).

Per valutarne l'utilità come biomarcatori nel contesto dei disturbi dell'umore e della psicosi, gli endocannabinoidi e gli steroidi neuroattivi verranno ricercati e misurati nei partecipanti allo studio. A tal fine, i partecipanti saranno sottoposti a un prelievo di sangue di 15 mL dalla vena antecubitale (tre tappi di tubo di tipo EDTA) per la valutazione delle vie del kynurenine, degli endocannabinoidi, dei corticosteroidi e del sistema di miRNA. Una parte del campione (due tubi) verrà centrifugata per isolare siero e plasma, che verranno congelati a -80°C fino all'analisi.

Il terzo tubo con sangue intero verrà utilizzato per l'analisi epigenetica. I campioni biologici verranno conservati presso il centro di raccolta clinica e successivamente inviati al Laboratorio della Dr.ssa Flaminia Fanelli (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna).

	A.1 Il Background del Dipartimento è rappresentato da:	
	Il gruppo di ricerca di Endocrinologia del Dipartimento di Scienze Mediche	
	e Chirurgiche si occupa dal 2007 di analisi quantitative di piccole molecole	
	in fluidi biologici mediante tecniche di cromatografia liquida accoppiata a	
	spettrometria di massa. In particolare, il gruppo ha acquisito notevole	
	esperienza nella misurazione di ormoni steroidei, endocannabinoidi e	
	lipidi ad essi affini, composti per i quali il gruppo ha validato metodi	
	analitici e generato valori di riferimento circolanti. Il gruppo di biologi,	
	chimici e biotecnologi diretto dalla Prof.ssa Fanelli possiede le	
	competenze per condurre gli esperimenti necessari per conseguire le	
	finalità dello studio MNESYS.	
	A.2 Il Background del Committente è rappresentato da:	
	Le alterazioni nei sistemi biologici come gli endocannabinoidi, gli steroidi	
	neuroattivi, le vie del kynurenine e i fattori epigenetici sono sempre più	
	riconosciute come implicate nella fisiopatologia dei disturbi mentali gravi,	
	quali depressione, disturbi bipolari e psicosi. Questi sistemi svolgono un	
	ruolo chiave nella modulazione dell'umore, della risposta allo stress e	
	della funzione neurodegenerativa, e le loro disfunzioni sono associate a	
	meccanismi di neuroinfluenza, infiammazione e alterata comunicazione	
	neuronale. La loro misurazione nei campioni biologici rappresenta un	
	passo fondamentale per identificare biomarcatori affidabili, che possano	
	supportare la diagnosi precoce, il monitoraggio della malattia e la	
	personalizzazione dei trattamenti.	
	Dipartimento _____	24
	Committente _____	

Nel contesto di un approccio di medicina di precisione, questa analisi può contribuire alla tutela della salute mentale attraverso l'individuazione di signature molecolari che riflettano lo stato patologico, migliorando la predittività e l'efficacia delle strategie terapeutiche, e aprendo la strada a nuove terapie mirate.

B) Descrizione attività di consulenza

B.1 Specificare contenuti, modalità, risultati attesi delle attività di consulenza, deliverable, eventuali milestone, etc

Contenuti e modalità:

Le attività di consulenza prevedono il supporto scientifico e tecnico nella pianificazione, validazione e interpretazione delle analisi di laboratorio effettuate dal laboratorio di riferimento per la quantificazione di endocannabinoidi e steroidi neuroattivi nei campioni biologici. Il team di consulenza fornirà assistenza nella revisione e validazione delle metodologie analitiche, nella gestione delle procedure di qualità, e nell'interpretazione dei dati ottenuti dal laboratorio. I campioni biologici verranno raccolti presso la AUSL di Ferrara e inviati al Dipartimento, tramite corriere convenzionato con l'Università, in forma pseudonima. Il documento per l'abbinamento dei codici dei campioni con i codici dei pazienti verrà conservato presso l'Università di Ferrara e non ceduto all'Università di Bologna. Le analisi in oggetto verranno effettuate e gestite dal team di riferimento.

Risultati attesi:

Validazione delle metodologie analitiche utilizzate dal laboratorio di riferimento.

Report di interpretazione dei dati analitici, con raccomandazioni sul loro utilizzo in ambito clinico e sperimentale.

Supporto nel collegare i risultati molecolari alle questioni cliniche e di ricerca del progetto.

Deliverable:

Documento di validazione delle analisi.

Rapporti di interpretazione dei dati analitici.

Raccomandazioni scientifiche sulla gestione e l'analisi dei risultati.

Milestones:

M1: Consegna del protocollo di analisi e validazione metodologica (entro 2 settimane dall'inizio).

M2: Supporto interpretativo nell'analisi dei primi dati.

M3: Report finale di consulenza con analisi e raccomandazioni (entro 2 mesi dall'inizio).

C) Tempi di esecuzione e di consegna dei risultati

Le analisi studio-specifiche in capo al Dipartimento verranno eseguite e i dati consegnati al Committente entro il 31/12/2025.

	Allegato B	
	Accordo per designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento U.E. 679/2016	
	Il presente accordo costituisce parte integrante del contratto di consulenza commissionata sottoscritto tra l’ Università degli Studi di Ferrara (di seguito “Committente” o “Università di Ferrara” o “Università”), con sede legale in via Ariosto n. 35, 44121 Ferrara, e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna , con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Scienze mediche e Chirurgiche (DIMEC) con sede in Bologna (Italia), alla Via Massarenti, 9 rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Gianandrea Pasquinelli (di seguito “Dipartimento” o “Responsabile del trattamento”), la quale viene designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR.	
	Le Parti convengono quanto segue:	
	1.Trattamento dei dati per conto del Titolare	
	L’Università di Ferrara ha affidato all’Università di Bologna, tramite un contratto di Consulenza Commissionata, lo svolgimento di attività di consulenza relative al seguente ambito di ricerca: <i>“Analisi e quantificazione degli endocannabinoidi e degli steroidi neuroattivi, finalizzate alla fenotipizzazione clinica, alla definizione della prognosi e all’identificazione di predittori di outcome in pazienti adolescenti e adulti con disturbi psicotici o</i>	
	Dipartimento _____	27
	Committente _____	

affettivi, in differenti fasi di malattia.”

Il Dipartimento è designato Responsabile del trattamento in quanto effettua per conto del Titolare il seguente trattamento dei dati:

Natura e finalità del trattamento:

Il trattamento è finalizzato all'attività di consulenza che prevede il supporto scientifico e tecnico nella pianificazione, validazione e interpretazione delle analisi di laboratorio effettuate dal Dipartimento di riferimento per la quantificazione di endocannabinoidi e steroidi neuroattivi nei campioni biologici. Il team di consulenza fornirà assistenza nella revisione e validazione delle metodologie analitiche, nella gestione delle procedure di qualità, e nell'interpretazione dei dati ottenuti dal laboratorio.

Tipo di dati personali: Campioni biologici con codice di pseudonimizzazione.

Categorie di interessati al trattamento: Partecipanti alla suddetta ricerca

Durata del trattamento: Dalla data della stipula del Contratto di consulenza al 31/12/2025 (termine dell'attività di consulenza dal Dipartimento al Committente)

2. Obblighi del Dipartimento

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto dell'Università degli Studi di Ferrara garantisce che:

2.1.1 tratta tali dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente

concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Università;

2.1.2 non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Università e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito l'incarico dall'Università, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie.

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Università se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Università stessa si ponga in violazione di normativa applicabile.

2.2. Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga a adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Università dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Università dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Università;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Università.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Università cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le

specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art.

30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a

richiesta dell'Università, un registro dei trattamenti dati personali che riporti

tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine

delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Università intenderà

esprimere sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio

elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il Responsabile assicura altresì ogni collaborazione nell'effettuazione della

eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 GDPR.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo

la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o

per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate

misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati

personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale,

danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare,

laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi

altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati

servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni

eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte

quali amministratori di sistema;

3.4 L'Università attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Università, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Università sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Università per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Università, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori, compresi gli amministratori di sistema, autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Università.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Università le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Altri Responsabili al Trattamento

6.1 Con il presente atto di designazione, l'Università autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere ad altri Responsabili (di seguito "sub-responsabili")

per l'esecuzione delle attività di trattamento (o parte delle stesse) oggetto del presente atto, imponendo agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati a cui è soggetto il Responsabile del trattamento.

6.2 Trattandosi di autorizzazione generale, il Responsabile del trattamento informa in precedenza e per iscritto l'Università del trattamento di ogni cambiamento ravvisato riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili.

6.3 L'Università ha il diritto di opporsi alla nomina e/o alla sostituzione del sub-responsabile effettuata dal Responsabile del trattamento entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

6.4 Il Responsabile del trattamento ha la facoltà di indicare un nome ulteriore o di trattenere le relative competenze con comunicazione scritta entro il termine dei successivi 5 giorni. In ogni caso la nomina diviene effettiva qualora l'Università non abbia sollevato obiezioni nel termine a lui concesso.

In particolare:

- il Responsabile del trattamento informa l'Università circa i soggetti che provvede a nominare quali sub-responsabili del trattamento, specificandone altresì i relativi compiti assegnati;

- il Responsabile del trattamento si impegna a far rispettare ai sub-responsabili del trattamento gli stessi obblighi imposti dall'Università in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto di designazione e nell'Allegato/negli Allegati allo stesso;

- il Responsabile del trattamento prende atto di conservare nei confronti dell'Università l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi posti in capo ai sub-responsabili nominati dallo stesso Responsabile.

7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

7.1 L'Università autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto delle condizioni previsto nel Capo V del GDPR.

8. Durata

8.1 La presente nomina decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle PARTI ed è valida fino alla cessazione di ogni effetto del contratto, compresi gli eventuali rinnovi degli stessi, relativi ai Servizi erogati dal Responsabile in favore dell'Università, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte dell'Università, fermo restando che, anche successivamente alla cessazione degli effetti del suindicato contratto, compresi gli eventuali rinnovi, o alla revoca per iscritto del presente atto di designazione, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative all'Università delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni. Il Responsabile, all'atto di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del presente atto di designazione, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o dell'Unione Europea che preveda la conservazione dei dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, a scelta dell'Università, all'immediata restituzione allo stesso dei dati personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta dell'Università, il Responsabile è tenuto ad

indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Con riferimento all'obbligo di restituzione dei dati, il Responsabile si obbliga ad utilizzare formati standard ed interfacce che facilitino l'interoperabilità e la portabilità dei dati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Università.

9.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, all'Università l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi SubResponsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi Sub-Responsabili, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo. La richiesta di accesso per lo svolgimento di audit deve essere comunicata da parte dell'Università al Responsabile del trattamento con congruo preavviso.

9.3 L'Università può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla normativa applicabile e al presente Accordo.

9.4 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l'audit all'Università comporta la risoluzione del contratto.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o

qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l'Università di

qualsiasi:

a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati

personali o da forze dell'ordine;

b) istanza ricevuta da soggetti interessati.

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi,

gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Università per garantire che la

stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali

previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del

GDPR, dovrà comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Università

nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da

quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia

comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la

modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali

trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano

riguardato i propri sub-responsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni

informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;

b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le

categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in

questione;

c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data

breach;

d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Università ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Università, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Università.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Università da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, l'Università può

risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Università del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Università
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Università;
- fornisce all'Università tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Il Titolare del trattamento
Università degli Studi di Ferrara

Il Responsabile del trattamento
Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna
Prof. Gianandrea Pasquinelli
Direttore del Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche